

FSP



Föderation der Schweizer Psycholog:innen
Fédération suisse des psychologues
Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi

Codice deontologico

Stato: 1° agosto 2024

CONTENUTO

PREAMBOLO	5
PRINCIPI ETICI	6
1. RISPETTO DELLA DIGNITÀ E DEI DIRITTI DELLA PERSONA	6
2. COMPETENZA	6
3. RESPONSABILITÀ	6
4. INTEGRITÀ	6
1^A PARTE DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE	7
Art. 1 Campo d'applicazione	7
Art. 2 Rapporto con i codici deontologici delle associazioni affiliate	7
Art. 3 Rapporto con la legislazione	7
2^A PARTE PRINCIPI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE	8
2.1 DOVERI DI DILIGENZA, COMPETENZE E APPROCCIO AI CONFLITTI ETICI	8
Art. 4 Doveri di diligenza	8
Art. 5 Competenze	8
Art. 6 Approccio ai conflitti etici	8
2.2 IMPOSTAZIONE DELLE RELAZIONI UMANE	9
A. DIRITTI E DOVERI GENERALI	9
Art. 7 Libertà contrattuale	9
Art. 8 Divieto di discriminazione	9
Art. 9 Divieto di relazioni abusive	9
Art. 10 Impedimento di conflitti d'interesse	9
B. DIRITTI E DOVERI PARTICOLARI	9
Art. 11 Comportamento nei confronti di clienti, pazienti e persone esaminate	9
Art. 12 Comportamento nei confronti delle colleghe e dei colleghi di lavoro	10
Art. 13 Comportamento nei confronti delle collaboratrici e di collaboratrici e collaboratori nonché e del personale in formazione	10
Art. 14 Comportamento nei confronti delle persone appartenenti ad altre professioni	10
2.3 PROTEZIONE DEI DATI, OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DOCUMENTAZIONE	10
A. PROTEZIONE DEI DATI	10
Art. 15 Conformità alla protezione dei dati e sicurezza dei dati	10
B. OBBLIGO DI RISERVATEZZA	10
Art. 16 Principio	10
Art. 17 Eccezioni all'obbligo di riservatezza	11
Art. 18 Comunicazione di informazioni protette	11
Art. 19 Riutilizzo di informazioni protette	11

C. DOCUMENTAZIONE	11
Art. 20 Registrazione e custodia	11
Art. 21 Consultazione e consegna di incarti	11
Art. 22 RegISTRAZIONI su supporti video e audio	11
2.4 ONORARI E DONI	12
Art. 23 Stipulazione dell'onorario e fatturazione	12
Art. 24 Accettazione di doni	12
2.5 DENOMINAZIONI PROFESSIONALI E TITOLO	12
Art. 25 Corretto utilizzo delle denominazioni professionali e dei titoli in generale	12
Art. 26 Utilizzo delle denominazioni professionali e dei titoli della FSP	12
2.6 PUBBLICITÀ E PUBBLICO	12
Art. 27 Principi inerenti alla pubblicità	12
Art. 28 Interventi in pubblico	12
3^A PARTE NORME PARTICOLARI PER DETERMINATE ATTIVITÀ E PROFESSIONI PSICOLOGICHE	13
3.1 PSICOTERAPIA	13
Art. 29 Responsabilità	13
Art. 30 Informazione	13
Art. 31 Divieto di relazioni abusive	13
3.2 CONSULENZA E ASSISTENZA PSICOLOGICA	13
Art. 32 Rinvio alle disposizioni relative alla psicoterapia	13
3.3 PERIZIE E RAPPORTI SULLE PERSONE	14
Art. 33 Dovere di diligenza	14
Art. 34 Trasparenza e consultazione	14
Art. 35 Perizie illecite e prese di posizione su perizie di terzi	14
3.4 RICERCA	14
Art. 36 Esecuzione di progetti di ricerca	14
4^A PARTE DISPOSIZIONI FINALI	15
Art. 37 Disposizioni d'attuazione	15
Art. 38 Violazioni delle disposizioni del codice deontologico	15
Art. 39 Procedimento di reclamo, sanzioni e misure	15
Art. 40 Approvazione ed entrata in vigore	15

CODICE DEONTOLOGICO

DIRETTIVA IN MATERIA DI ETICA PROFESSIONALE
PER LE SOCIE E I SOCI DELLA FSP

Il presente codice deontologico è composto da un preambolo e da cinque sezioni:

1. Principi etici

2. Disposizioni introduttive

3. Principi generali dell'esercizio della
professione

4. Doveri professionali per determinate
attività e professioni psicologiche

5. Disposizioni finali

PREAMBOLO

Il codice deontologico si prefigge di assicurare l'etica e la qualità delle prestazioni psicologiche, favorire la fiducia fra le psicologhe e gli psicologi e i/le loro clienti o pazienti, o persone esaminate,¹ preservare la reputazione delle professioni psicologiche nonché salvaguardare il pubblico da ogni applicazione abusiva della psicologia (art. 2 cpv. 2 Statuto FSP).

Le psicologhe e gli psicologi applicano le loro conoscenze psicologiche specialistiche alle esperienze e ai comportamenti umani in contesti diversi e le perfezionano correntemente. Fra le loro attività si annoverano la consulenza psicologica, l'assistenza, la psicoterapia, la diagnostica, le perizie nonché l'insegnamento e la ricerca. Lo scopo della loro attività professionale consiste nella promozione del benessere e della salute psichica degli esseri umani e nel contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita. Le psicologhe e gli psicologi, in quanto specialisti in ciò che concerne la psiche umana, assumono una responsabilità particolare per le persone a loro affidate.

Il codice deontologico tutela i diritti e l'integrità di tutte le persone coinvolte in un'attività psicologica o direttamente interessate dalla medesima. Ciò vale in particolare per le clienti e i clienti, risp. le pazienti e i pazienti, o persone esaminate¹ che fanno capo a una prestazione psicologica, per coloro che seguono una formazione, un perfezionamento o un aggiornamento in psicologia nonché per le persone sottoposte a sperimentazione per la ricerca nel settore della psicologia. Il codice deontologico è vincolante per le psicologhe e gli

psicologi. Essi devono orientare la loro attività professionale agli standard etici ivi ancorati. Con l'adesione alla FSP ogni socia o socio si impegna al rispetto del codice deontologico. In caso di violazioni contro il codice deontologico è possibile inoltrare un reclamo alla FSP nei confronti della socia interessata o del socio interessato. Socie e soci nonché organi della FSP si impegnano per far conoscere i contenuti e la portata del codice deontologico.

Il codice deontologico si ispira ai principi di etica professionale della Federazione Europea delle Associazioni di Professionisti Psicologi (EFPA), ossia: rispetto della dignità e dei diritti della persona, competenza, responsabilità e integrità². Basandosi su questi principi etici, il codice deontologico si struttura in quattro parti: le disposizioni introduttive relative al campo d'applicazione e al rapporto con altri atti normativi (1^a parte), i principi generali per l'esercizio della professione, che si applicano in tutti i settori dell'attività psicologica (2^a parte), le norme particolari per determinate attività e professioni psicologiche (3^a parte), nonché le disposizioni finali vertenti sul modo di procedere in caso di violazioni contro il codice deontologico e sull'entrata in vigore del medesimo (4^a parte).

La FSP offre alle sue socie e ai suoi soci consulenza e sostegno nelle questioni riguardanti l'etica professionale. LA FSP emana un regolamento di reclamo che disciplina la trattazione dei reclami nei confronti di socie e i soci per violazioni del codice deontologico.

1 Versione secondo la delibera dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 22 giugno 2024, in vigore dal 1° agosto 2024.

2 European Federation of Psychologists' Associations EFPA: Meta-Code of Ethics, Granada 2005 (cfr. www.efpa.eu > Ethics).

PRINCIPI ETICI

I principi di etica professionale si basano sul Meta Codice of Ethics della European Federation of Psychologists' Associations EFPA.

Essi costituiscono la base per le seguenti disposizioni del codice deontologico.

1. RISPETTO DELLA DIGNITÀ E DEI DIRITTI DELLA PERSONA

Le socie e i soci rispettano e salvaguardano i diritti fondamentali, la dignità e il valore di tutti gli esseri umani. Essi rispettano in particolare il loro diritto all'autonomia e all'autodeterminazione, alla riservatezza e alla sfera privata.

2. COMPETENZA

Le socie e i soci assicurano e mantengono un livello delle competenze il più elevato possibile della loro attività psicologica. Essi sono consapevoli dei limiti delle loro competenze, delle loro conoscenze specialistiche e delle loro possibilità. Di conseguenza, le socie e i soci applicano unicamente procedure, metodi e tecniche scientificamente riconosciuti, conformi alle linee guida e agli standard riconosciuti¹ e per i quali essi sono qualificati grazie alla formazione, al perfezionamento, all'aggiornamento oppure all'esperienza professionale.

3. RESPONSABILITÀ

Le socie e i soci sono consapevoli della loro responsabilità professionale nei confronti delle loro clienti e dei loro clienti, delle loro pazienti e dei loro pazienti, delle persone da loro esaminate¹, delle loro colleghe e dei loro colleghi nonché nei confronti della società. Essi evitano di arrecare danni e sono responsabili del proprio agire.

4. INTEGRITÀ

Le socie e i soci, nell'esercizio della loro professione, sia nell'attività pratica che nell'insegnamento o nella ricerca, danno prova di un atteggiamento personale all'insegna dell'integrità. Essi si comportano in modo rispettoso, corretto e attendibile. Nei confronti, essi espongono il loro ruolo professionale e agiscono in conformità al medesimo.

¹ Versione secondo la delibera dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 22 giugno 2024, in vigore dal 1° agosto 2024.

1^A PARTE

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente codice deontologico è vincolante per ogni socia o socio della FSP nella misura in cui quest'ultima/o esercita un'attività psicologica o il suo comportamento può avere un'incidenza sulla sua attività di psicologa o psicologo.

Art. 2 Rapporto con i codici deontologici delle associazioni affiliate

Se il codice deontologico della FSP non disciplina una questione e il codice deontologico dell'associazione affiliata del socia interessata o socio interessato disciplina la medesima, tale codice si applica a titolo subsidiario.

In caso di divergenze fra il codice deontologico di un'associazione affiliata e il codice deontologico della FSP, prevale quest'ultimo.

Art. 3 Rapporto con la legislazione

La legislazione federale e le legislazioni cantonali prevalgono sul presente codice deontologico. Fra gli atti normativi determinanti si annoverano in particolare:

Diritti fondamentali e diritti dell'uomo

- Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS¹ 101), parte diritti fondamentali
- Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101)
- Convenzione del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina; RS 0.810.2)
- Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia; RS 0.107)

Diritto professionale

- Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (Legge sulle professioni psicologiche, LPPsi; RS 935.81)
- Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), segnatamente artt. 321 e 321bis (segreto professionale)
- Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CCS, RS 210)
- Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e legislazioni cantonali in materia di protezione dei dati
- Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni [CO]; RS 220)
- Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241)
- Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL, RS 822.11)
- Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUM; RS 810.30)
- Legislazioni sanitarie cantonali

2^A PARTE

PRINCIPI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Sulla base dei principi di etica professionale, tutte le socie e i soci della FSP sono tenuti, nell'esercizio della professione, ad attenersi ai seguenti principi generali.

2.1 DOVERI DI DILIGENZA, COMPETENZE E APPROCCIO AI CONFLITTI ETICI

Art. 4 Doveri di diligenza

Le socie e i soci esercitano la loro professione con diligenza, coscienziosamente e in modo legittimo¹.

Le socie e i soci prevengono i danni prevedibili ed evitabili. Essi si adoperano per impedire l'impiego abusivo delle loro prestazioni.

Art. 5 Competenze

Le socie e i soci erogano, sotto la loro personale responsabilità professionale, unicamente quelle prestazioni per le quali essi dispongono, in considerazione della loro formazione, del loro perfezionamento, del loro aggiornamento o della loro esperienza, delle necessarie conoscenze e capacità.

Se le socie e i soci non dispongono delle necessarie conoscenze o capacità, essi rifiutano il mandato oppure indirizzano le clienti o i clienti, risp. le pazienti o i pazienti, a specialisti e specialiste adeguatamente qualificati. Sono fatte salve le situazioni d'emergenza. Vengono utilizzate le migliori procedure possibili (procedure terapeutiche, diagnostica, accertamenti, ecc.) in base allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, che siano prassi riconosciute¹.

Le socie e i soci sono assoggettati a un obbligo di aggiornamento continuo, conformemente al regolamento sull'aggiornamento.

Art. 6 Approccio ai conflitti etici

Le socie e i soci si sforzano di riconoscere per tempo le situazioni di conflitto etico e cercano delle soluzioni alle medesime sulla base di un'accurata ponderazione dei beni e degli interessi colpiti.

Se clienti, pazienti o persone esaminate fanno riferimento a teorie che richiamano narrazioni cospirative e le mettono in relazione con se stesse/i, è necessario mantenere una certa distanza¹. In caso d'incertezza riguardo al comportamento imposto dall'etica professionale, oppure se esso è in conflitto con la legislazione o altre norme vincolanti, le socie e i soci possono rivolgersi per un consiglio alla Commissione deontologica (CD) o all'Area legale della FSP¹.

Le socie e i soci sono autorizzati a segnalare i comportamenti discutibili dal punto di vista dell'etica professionale di altre socie e altri soci alla CD della FSP¹. Essi devono astenersi dal muovere accuse ingiustificate e che non poggiano su chiari sospetti.

¹ Versione secondo la delibera dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 22 giugno 2024, in vigore dal 1° agosto 2024.

2.2 IMPOSTAZIONE DELLE RELAZIONI UMANE

A. DIRITTI E DOVERI GENERALI

Art. 7 Libertà contrattuale

Le socie e i soci sono liberi di accettare o rifiutare mandati dalle clienti e dai clienti, risp. dalle pazienti e dai pazienti. Sono fatti salvi gli obblighi scaturenti dal diritto del lavoro o da misure disposte dalle autorità o dai tribunali nonché le situazioni d'emergenza.

Le socie e i soci non offrono con insistenza le loro prestazioni. Essi si astengono dal fare promesse irrealistiche riguardo agli esiti del trattamento o della consulenza o ad altri esiti.

Art. 8 Divieto di discriminazione

Le socie e i soci, nell'esercizio della loro professione, non devono discriminare nessuno, in particolare in considerazione del sesso, dell'età, di una disabilità, della razza, dell'origine, della posizione sociale, dello stile di vita o delle convinzioni religiose o ideologiche.

Le socie e i soci si premurano di impedire il verificarsi di comportamenti discriminatori nella loro sfera d'influenza.

Art. 9 Divieto di relazioni abusive

Le socie e i soci non devono abusare delle relazioni risultanti dalla loro attività professionale. In particolare, essi si astengono da ogni tipo di comportamento importuno, sessuale o volto allo sfruttamento.

Le socie e i soci rinunciano anche a esercitare ogni forma di influsso ideologico o religioso e evitano di trasmettere mezze verità e falsità non scientifiche, come ad es. narrazioni cospirative¹.

Art. 10 Impedimento di conflitti d'interesse

Le socie e i soci si premurano di evitare l'insorgere di possibili conflitti d'interesse. Essi rifiutano in particolare i mandati in caso di conflitti d'interesse effettivi o potenziali.

Le socie e i soci si astengono dall'allacciare relazioni multiple se le medesime sono atte a pregiudicare il loro giudizio o agire professionale. Vi è una relazione multipla quando il socia o socio, oltre alla relazione professionale con una persona, intrattiene contemporaneamente uno stretto legame non professionale con la medesima o con una persona vicina alla predetta, oppure intende allacciare un legame del genere.

B. DIRITTI E DOVERI PARTICOLARI

Art. 11 Comportamento nei confronti di clienti, pazienti e persone esaminate²

Le socie e i soci si comportano sempre in modo professionale e corretto nei confronti delle/dei loro clienti, pazienti o persone esaminate.

Quando le socie e i soci si attivano su ordine di terzi, in particolare di tribunali o autorità, lo segnalano sempre.

Le socie e i soci espongono alle/ai loro clienti, pazienti, persone esaminate o rappresentanti legali, in modo sufficiente, comprensibile e oggettivo in particolare il tipo e la portata dei procedimenti o metodi diagnostici, terapeutici o d'altro genere che intendono applicare.

Le socie e i soci conducono il colloquio informativo con la necessaria diligenza. Facendo ciò, essi si premurano di evitare a clienti, pazienti o persone esaminate aggravii inutili.

¹ Versione secondo la delibera dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 22 giugno 2024, in vigore dal 1° agosto 2024.

² Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 25 giugno 2022, in vigore dal 1° gennaio 2023.

Art. 12 Comportamento nei confronti delle colleghe e dei colleghi di lavoro

Le socie e i soci si comportano lealmente nei confronti della loro categoria professionale.

Le socie e i soci si comportano collegialmente nei confronti delle loro colleghe e dei loro colleghi di lavoro. In particolare:

- a. trattano con rispetto le colleghe e i colleghi di lavoro e non esprimono critiche non obiettive riguardo all'esercizio della professione da parte dei predetti;
- b. si astengono da comportamenti all'insegna della concorrenza sleale, ad esempio dall'accaparramento attivo di clienti o pazienti che hanno già un rapporto di mandato con una collega o un collega di lavoro.

Le socie e i soci, qualora riconoscano un comportamento discutibile dal punto di vista dell'etica professionale da parte di una collega o di un collega di lavoro, sono autorizzati a segnalarglielo in modo confidenziale.

Le socie e i soci, in caso di divergenze con altre socie o altri soci per comportamento non collegiale, sono tenuti a rivolgersi all'Organo di conciliazione della FSP prima di avviare un procedimento civile o penale.

Art. 13 Comportamento nei confronti delle collaboratrici e di collaboratrici e collaboratori nonché e del personale in formazione

Le socie e i soci, nel quadro del loro settore di competenze, sono tenuti a offrire alle collaboratrici e ai collaboratori nonché al personale in formazione condizioni di lavoro adeguate, contratti di lavoro scritti conformi alla legge e un'istruzione conforme al contratto.

Per il resto si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni e della legislazione svizzera in materia di diritto del lavoro (Legge sul lavoro e relative leggi speciali).

Art. 14 Comportamento nei confronti delle persone appartenenti ad altre professioni

Le socie e i soci si comportano in modo aperto e cooperativo nei confronti delle socie e dei soci di altre categorie professionali.

2.3 PROTEZIONE DEI DATI, OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DOCUMENTAZIONE

A. PROTEZIONE DEI DATI

Art. 15 Conformità alla protezione dei dati e sicurezza dei dati

Il trattamento, in particolare la raccolta, la registrazione, l'utilizzo, la conservazione o la comunicazione di dati personali, in particolare di dati personali particolarmente meritevoli di protezione concernenti la salute o la sfera intima, devono avvenire in conformità alla legislazione federale e alle legislazioni cantonali.

Le socie e i soci devono preservare i dati personali, in particolare quelli su supporto dati, dall'accesso e dalla presa di conoscenza da parte di persone non autorizzate.

B. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Art. 16 Principio

Le socie e i soci sono tenuti alla segretezza su tutto quanto è stato loro confidato o è stato da loro osservato o appreso nel quadro della loro attività psicologica.

L'obbligo di segretezza delle socie e dei soci sussiste anche nei confronti dei parenti delle clienti e dei clienti o delle pazienti e dei pazienti, nei confronti delle colleghe e dei colleghi di lavoro nonché nei confronti di superiori. Le socie e i soci richiamano l'attenzione dei propri collaboratori nonché del proprio personale ausiliario sul loro obbligo di riservatezza e li istruiscono adeguatamente. Tali indicazioni devono essere fissate per iscritto.

L'obbligo di riservatezza rimane in vigore oltre la cessazione del mandato, fintantoché sussiste un interesse al mantenimento del segreto. Ciò vale anche in caso di decesso della cliente o del cliente, risp. della paziente o del paziente.

Art. 17 Eccezioni all'obbligo di riservatezza

Le socie e i soci sono svincolati dall'obbligo di riservatezza nei confronti delle colleghe e dei colleghi di lavoro o di altre specialiste e altri specialisti che lavorano allo stesso tempo con le medesime clienti o i medesimi clienti, risp. con le medesime pazienti o i medesimi pazienti, fatto salvo il caso in cui questi decidano altrimenti. Ciò vale, nella misura in cui è indicato, anche nei confronti di coloro che eseguono prescrizioni^{1/} indirizzano le clienti e i clienti o le pazienti e i pazienti.

Le socie e i soci sono svincolati dall'obbligo di riservatezza anche nei confronti di superiori, di collaboratrici e collaboratori nonché del personale ausiliario che sono coinvolti nella loro attività psicologica sul piano professionale o amministrativo. In tali casi le socie e i soci sono svincolati dall'obbligo di riservatezza unicamente nella misura in cui ciò è necessario per ragioni professionali o amministrative

Art. 18 Comunicazione di informazioni protette

Le socie e i soci hanno la facoltà di comunicare a terzi informazioni assoggettate all'obbligo di riservatezza unicamente se sussiste a riguardo il consenso comprovabile della cliente o del cliente, risp. della paziente o del paziente, se ciò è richiesto da una legge federale o cantonale, se l'autorità competente ha svincolato la socia o il socio interessata/o dall'obbligo di riservatezza o in presenza di una situazione d'emergenza acuta. Le socie e i soci devono comunicare unicamente le informazioni strettamente necessarie.

Art. 19 Riutilizzo di informazioni protette

Le socie e i soci sono autorizzati a riutilizzare le informazioni assoggettate all'obbligo di riservatezza a fini didattici, statistici, di ricerca o di pubblicazione unicamente in forma anonimizzata. Le informazioni sono considerate anonimizzate quando non consentono di trarre deduzioni riguardo alle clienti o a clienti, risp. alle pazienti o ai pazienti concreti, oppure quando ciò è possibile unicamente con un dispendio sproporzionato.

C. DOCUMENTAZIONE**Art. 20 Registrazione e custodia**

Le socie e i soci devono allestire registrazioni sufficienti riguardo agli accertamenti fatti e alle misure adottate nel quadro della loro attività psicologica.

Le registrazioni devono essere conservate per lo meno per dieci anni.

Art. 21 Consultazione e consegna di incarti

Alle clienti e ai clienti o alle pazienti e ai pazienti deve essere concesso, su richiesta, l'esame del loro incarto; ciò nella misura in cui non vi ostino interessi preponderanti di terzi. A richiesta deve essere loro rilasciata una copia dell'incarto che li concerne.

Il rifiuto del diritto di consultazione o il trattenimento della copia dell'incarto, in particolare per il mancato pagamento di note d'onorario, è illecito.

Art. 22 Registrazioni su supporti video e audio

Le socie e i soci possono approntare registrazioni su supporti video o supporti audio delle sedute oppure lasciar visionare/ascoltare i medesimi da terzi unicamente previo consenso scritto della cliente e del cliente o della paziente e del paziente. La dichiarazione di consenso delle clienti e dei clienti o delle pazienti e dei pazienti deve contenere indicazioni riguardo alla natura, alla portata e allo scopo d'utilizzazione delle registrazioni.

¹ Versione secondo la delibera dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 22 giugno 2024, in vigore dal 1° agosto 2024.

2.4 ONORARI E DONI

Art. 23 Stipulazione dell'onorario e fatturazione

Le socie e i soci concordano gli onorari con le loro clienti e i loro clienti o con le loro pazienti e i loro pazienti, risp. con le/i rappresentanti legali dei predetti in occasione del primo colloquio, ma al più tardi prima dell'inizio dell'erogazione della prestazione.

Le clienti e i clienti o le pazienti e i pazienti hanno diritto a una fattura trasparente e comprensibile nonché, in caso di pagamento in contanti, a una ricevuta.

Art. 24 Accettazione di doni

Le socie e i soci sono cauti nell'accettazione di doni. Essi rinunciano all'accettazione di doni se i medesimi possono arrecare pregiudizio al loro giudizio professionale.

2.5 DENOMINAZIONI PROFESSIONALI E TITOLO

Art. 25 Corretto utilizzo delle denominazioni professionali e dei titoli in generale

Le denominazioni professionali e i titoli, segnatamente i titoli di specializzazione e di perfezionamento nonché i titoli accademici svizzeri ed esteri, devono essere utilizzati in conformità alla legislazione federale e cantonale. In particolare non devono essere utilizzati denominazioni professionali e titoli inesatti e ingannevoli.

Art. 26 Utilizzo delle denominazioni professionali e dei titoli della FSP

Le socie e i soci sono tenuti a utilizzare correttamente le denominazioni professionali «Psicologa FSP», risp. «Psicologo FSP», il titolo di specializzazione «Psicologa specializzata FSP», risp. «Psicologo specializzato FSP» o altri titoli conferiti dalla FSP. Essi si attengono alle corrispondenti disposizioni della FSP.

Il diritto di fregiarsi delle denominazioni professionali e dei titoli della FSP si estingue immediatamente con la cessazione dell'affiliazione alla FSP.

2.6 PUBBLICITÀ E PUBBLICO

Art. 27 Principi inerenti alla pubblicità

Le socie e i soci hanno il diritto di farsi pubblicità in modo obiettivo e veritiero. Essi si astengono da ogni forma di pubblicità invadente o ingannevole. Le socie e i soci hanno in particolare il diritto di fornire informazioni sulla loro persona, in particolare sulla loro carriera professionale, sulle loro qualifiche specialistiche, cooperazioni e affiliazioni ad associazioni professionali nonché sulle loro prestazioni. Essi possono anche pubblicare avvisi di apertura dello studio, mettere a disposizione gli opuscoli del proprio studio a servizi specializzati o specialisti, risp. le informazioni corrispondenti, sulle loro pagine Internet personali e iscriversi nelle directory.

Riferimenti a clienti precise/i o a rapporti di collaborazione concreti sono ammessi unicamente con l'accordo delle clienti o dei clienti interessate/i, risp. della/del mandante. Sono illeciti i riferimenti a pazienti precise/i o la citazione di pareri concreti allestiti della socia o dal socio.

Le socie e i soci si adoperano affinché terzi non facciano pubblicità a loro favore in modalità a loro stesse/i vietate.

Art. 28 Interventi in pubblico

Le socie e i soci che compaiono in pubblico, fornendo consulenze o rilasciando commenti, segnatamente alle conferenze, in emissioni radiofoniche o televisive oppure tramite Internet, sono tenuti a poggiare le loro affermazioni su conoscenze scientifiche fondate oppure sulla prassi psicologica riconosciuta.

3^A PARTE

NORME PARTICOLARI PER DETERMINATE ATTIVITÀ E PROFESSIONI PSICOLOGICHE

Oltre alle norme generali per l'esercizio della professione, per le socie e i soci della FSP che esercitano una delle seguenti attività o professioni psicologiche vigono le seguenti norme particolari.

3.1 PSICOTERAPIA

Art. 29 Responsabilità

Le socie e i soci assumono la responsabilità esclusiva per le condizioni quadro nelle psicoterapie. Ciò vale anche nei confronti delle persone che stanno svolgendo perfezionamenti psicoterapeutici¹ per quanto concerne la loro esperienza personale. Le socie e i soci sono tenuti a porre fine alle psicoterapie quando le pazienti o i pazienti, secondo le migliori conoscenze e capacità, non ne traggono più alcun beneficio diretto.

Art. 30 Informazione

Le socie e i soci illustrano alle loro pazienti e ai loro pazienti, risp. alle/ai rappresentanti legali, in modo comprensibile e oggettivo, in particolare quanto concerne

- a. il trattamento o i metodi prospettati e il setting,
- b. eventuali rischi connessi al trattamento e alle alternative di trattamento,
- c. le condizioni finanziarie, segnatamente l'onorario o il rimborso da parte dell'assicurazione di base o delle assicurazioni complementari nonché la modalità di computo di eventuali ore perse,
- d. l'obbligo di riservatezza.

Essi chiariscono con le pazienti e i pazienti in particolare gli obiettivi perseguiti e la presumibile durata del trattamento.

Le socie e i soci, qualora esercitino la loro attività come persone che stanno svolgendo un perfezionamento¹, lo segnalano.

Art. 31 Divieto di relazioni abusive

Le socie e i soci non devono abusare del particolare rapporto di fiducia o dipendenza nelle relazioni psicoterapeutiche. La loro responsabilità nei confronti delle pazienti e dei pazienti prevale in qualsiasi momento sui loro interessi personali ed essi si astengono in particolare da ogni forma di relazione sessuale, sfruttamento finanziario o influsso ideologico o religioso. Le socie e i soci evitano inoltre di trasmettere mezze verità e falsità non scientifiche, come ad es. narrazioni cospirative¹.

Successivamente alla cessazione delle psicoterapie, il divieto di relazioni abusive rimane in vigore per un lasso di tempo adeguato al singolo caso concreto, tuttavia perlomeno per due anni.

3.2 CONSULENZA E ASSISTENZA PSICOLOGICA

Art. 32 Rinvio alle disposizioni relative alla psicoterapia

Se nel quadro della consulenza o assistenza psicologica sussiste un rapporto di dipendenza equiparabile a quello delle psicoterapie, le socie e i soci si orientano, oltre che alle norme generali per l'esercizio della professione, alle regole particolari per le psicoterapie.

¹ Versione secondo la delibera dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 22 giugno 2024, in vigore dal 1° agosto 2024.

3.3 PERIZIE E RAPPORTI SULLE PERSONE

Art. 33 Doveri di diligenza

Le socie e i soci allestiscono perizie e rapporti su persone con le maggiori fondatezze oggettive e scientifiche, diligenze e scrupolosità possibili, nonché nella forma e nei tempi richiesti. Ciò in conoscenza del fatto che le perizie e i rapporti sulle persone possono configurare documenti sulla base dei quali tribunali e autorità adottano le loro decisioni.

Art. 34 Trasparenza e consultazione

Le perizie e i rapporti su persone devono essere formulati in modo comprensibile per il destinatario. Le socie e i soci possono concedere unicamente con l'autorizzazione della/del mandante la consultazione della perizia o del rapporto alla persona interessata se la/il mandante e la persona interessata non sono identici. Essi devono informare preventivamente la persona interessata se il mandato esclude la consultazione.

Art. 35 Perizie illecite e prese di posizione su perizie di terzi

Le perizie di compiacenza sono illecite. Le socie e i soci non possono far allestire nessuna perizia da terzi senza contribuire personalmente alla medesima. Essi possono allestire prese di posizione su perizie di terzi.

3.4 RICERCA

Art. 36 Esecuzione di progetti di ricerca

I progetti di ricerca possono essere condotti solo in conformità alle disposizioni della legislazione federale e delle legislazioni cantonali nonché alle direttive della Società Svizzera di Psicologia.

4^A PARTE

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 Disposizioni d'attuazione

Il Comitato direttivo può emanare disposizioni d'attuazione per singole attività, in particolare per la pubblicità o per l'allestimento di perizie e rapporti sulle persone, nella misura in cui ciò è necessario nell'ottica di un esercizio della professione eticamente corretto.

Art. 38 Violazioni delle disposizioni del codice deontologico

In caso di violazioni del codice deontologico è possibile inoltrare reclamo alla Commissione deontologica (CD) della FSP nei confronti della socia o del socio fallibile, a prescindere dalla condanna da parte di autorità statali e istanze giudiziarie. La CD può anche attivarsi di propria iniziativa.

Le socie e i soci oggetto di un reclamo sono tenuti a sostenere la CD nel chiarimento della fattispecie, in particolare a rilasciare le informazioni richieste e a consegnare i documenti sollecitati. Essi si premurano anche di ottenere lo svincolo dal segreto professionale da parte della cliente o del cliente, risp. della paziente o del paziente. Il rifiuto di cooperazione con la CD o l'inosservanza delle direttive di quest'ultima rappresentano una violazione del codice deontologico e possono essere sanzionate.

Art. 39 Procedimento di reclamo, sanzioni e misure

Il procedimento di reclamo nonché le sanzioni e le misure sono disciplinati nel Regolamento per la trattazione dei reclami da parte della CD.

Art. 40 Approvazione ed entrata in vigore

Il presente codice deontologico è stato approvato il 25 giugno 2011 dall'Assemblea delle delegate e dei delegati della FSP. Esso sostituisce il Codice deontologico della FSP del 16 giugno 1991, sottoposto per l'ultima volta a revisione il 22 giugno 2024.

Il codice deontologico entra in vigore il 1° agosto 2024.

FSP



Föderation der Schweizer Psycholog:innen
Fédération suisse des psychologues
Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi

Impressum

Föderation der Schweizer Psycholog:innen (FSP)
Fédération suisse des psychologues (FSP)
Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi (FSP)

Effingerstrasse 15
3008 Bern
fsp@fsp.psychologie.ch
www.psychologie.ch

Redaktion

FSP

Branding – Design

3 TRAITS, Fribourg